Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale.*

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 9 FEBBRAIO 1980:

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Approvazione dei modelli 740, 740/A1, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E-E1, 740/F, 740/G-G1, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M e 740/P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1980 dalle persone fisiche.

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1980 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Approvazione del modello 770-bis concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1980 quali sostituti di imposta.

(1205)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 9 FEBBRAIO 1980:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1979, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1206)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 9 FEBBRAIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Swinger, società per azioni, in Bussolengo:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1980. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1979. — **Inverni Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1980. — **Piarottolegno, società per azioni, in S. Maria di Sala (Venezia):** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 1969-1984 » sorteggiate il 23 gennaio 1980. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 23 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1980 » ancora non presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1964-1974 » ancora non presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » ancora non presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 I serie » ancora non presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » ancora non presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 II serie » ancora non presentate per il rimborso. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Robbio:** Obbligazioni « 5 % - Emissione 1962 » sorteggiate il 5 aprile 1979. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Robbio:** Obbligazioni « 5 % - Emissione 1966 » sorteggiate il 24 ottobre 1979. — **Cartiera Favini, società per azioni, in Rossano Veneto (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1979. — **ANIC, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1979. — **Eridania, zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1980. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, sezione ordinaria, ente morale, in Torino:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 gennaio 1980. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, sezione opere pubbliche, ente morale, in Torino:** Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 gennaio 1980. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, sezione ordinaria, ente morale, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Comune di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1980. — **Cantarena, società per azioni, in Ospedaletti:** Estrazione di obbligazioni. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni « Prestito di L. 200.000.000 - 16 % » sorteggiate il 23 gennaio 1980. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni « Prestito di L. 200.000.000 - 12 % » sorteggiate il 23 gennaio 1980. — **Compagnia finanziaria industriale, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.A.I. - Società investimenti agricoli immobiliari, società per azioni, in Modena:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1980. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1980. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1980. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni « 6 % - 1966-81 » sorteggiate il 21 gennaio 1980. — **SIMMAR, società per azioni, in Bologna:** Rimborso di obbligazioni. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1971-86 » sorteggiate il 21 gennaio 1980. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1980. — **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per gli amministratori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e, in particolare, l'art. 43 del decreto medesimo che concerne la determinazione degli emolumenti dovuti agli organi individuali ed ai componenti degli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, precisando taluni criteri da seguire in materia;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 32 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70, deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre procedere per i componenti del consiglio di amministrazione e degli altri organi di amministrazione centrali, regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla determinazione sia del compenso mensile per l'opera svolta, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ottobre 1979;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l'indennità di carica spettante ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinato come segue:

Per i componenti del consiglio di amministrazione:

compenso mensile lordo per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione: L. 250.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione: L. 50.000.

Per i componenti del comitato esecutivo:

compenso mensile lordo per l'attività svolta nel comitato esecutivo: L. 125.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo: L. 40.000.

Art. 2.

Ai componenti dei comitati speciali preposti a singole gestioni, fondi e casse dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti per legge o regolamento, spetta la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di detti organi dell'importo lordo di L. 30.000.

Ai componenti delle commissioni operanti in seno al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo, delle commissioni istruttorie e di studio e degli altri organi centrali di amministrazone previsti per legge o regolamento, spetta la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di detti organi dell'importo di L. 20.000.

Art. 3.

Ai presidenti dei comitati regionali o provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale spetta la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di detti organi dell'importo di L. 20.000.

Ai componenti dei comitati regionali o provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale spetta la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni di detti organi dell'importo lordo di L. 15.000.

Le misure fissate per i suddetti organi periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono ridotte del 50 per cento per le commissioni istruttorie e le sezioni costituite nell'ambito degli organi stessi.

Art. 4.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 346

(1209)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979.

Determinazione dell'indennità di carica ai consiglieri di amministrazione degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore nel predetto articolo deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché lo statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280;

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio, nonché lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, concernenti il riconoscimento giuridico e la denominazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, nonché lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, concernente il riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », nonché lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento giuridico e la denominazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nonché il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174, il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, e lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, concernenti il riconoscimento giuridico e la denominazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, nonché il nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, e la legge 29 novembre 1962, n. 1655, nonché lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche;

Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 91, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, ed il regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernenti l'istituzione della Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie, nonché lo statuto approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, ed il regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernenti l'istituzione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, nonché lo statuto approvato con regio decreto 13 maggio 1940, numero 819, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, ed il regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernenti l'istituzione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, nonché lo statuto approvato con regio decreto 13 maggio 1940, numero 820, e successive modifiche;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente la istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1955, n. 990, sull'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Vista la legge 23 novembre 1971, n. 1100, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;

Vista la legge 10 novembre 1961, n. 66, sulla riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale, nonché lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 1372;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, concernente la determinazione del trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere per i consiglieri di amministrazione degli enti sopra citati alla determinazione sia del compenso mensile per l'opera svolta nei consigli di amministrazione, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ottobre 1979;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione degli enti di cui in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione pari rispettivamente a L. 100.000, a L. 80.000 e a L. 60.000 secondo il corrispondente livello di inquadramento di ciascun ente, determinato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, pari rispettivamente a L. 40.000, a L. 30.000 e a L. 20.000 in relazione al livello di inquadramento di ciascun ente, determinato come sopra.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Art. 2.

L'indennità di carica, così come determinata nel precedente art. 1, non è dovuta allorché sia specificamente stabilita per legge o per statuto di singoli enti la gratuità della carica medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 345

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità del Lazio;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 11589 datata 27 ottobre 1979, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Roma comunica i nominativi dei rappresentanti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego del Lazio;

Decreta:

I signori Rolando Morelli, Enzo Bernardi, Renato Maragoni e i signori Antonio Muratore, Luigi Pallottini e Carlo Casalena sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Lazio, in sostituzione dei signori Mario Bacherini, Vincenzo D'Urso, Goffredo Troiani e dei signori Giuseppe Santodonato, Sergio Cirillo e Roberta Bernardeschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(626)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 5730 del 13 ottobre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il sig. Antonio Sorci, perché non reperibile, rappresentante effettivo della CISL, con il sig. Iginio Babbo;

Decreta:

Il sig. Iginio Babbo è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Antonio Sorci, non più reperibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(628)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 16617 del 4 ottobre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Antonio Bernardini, rappresentante dell'associazione degli industriali, dimissionario, con il dott. Luciano Vizioli;

Decreta:

Il dott. Luciano Vizioli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Antonio Bernardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cafmidone balsamico » 6 e 10 supposte × mg 150 di Caf. tipo pediatrico, della serie 6 supposte × mg 500 di Caf. tipo adulti, nonchè della serie 6 supposte × mg 250 di Caf. tipo pediatrico, della ditta Serpero, in Milano. (Decreto di revoca n. 5851/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 dicembre 1962 e 10 febbraio 1964, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 20195/1, 20195/2, 20195/3, la serie 6 e 10 supposte × mg 150 di Caf. tipo pediatrico, la serie 6 supposte × mg 500 di Caf. tipo adulti e la serie 6 supposte × mg 250 di Caf. tipo pediatrico, della specialità medicinale denominata « Cafmidone balsamico », a nome della ditta Serpero - Industria galenica milanese S.p.a., con sede in Milano, via Luigi Maino, 40 (già sita in Milano, via Natale Battaglia, 22), codice fiscale n. 00826830150, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razio-

nalità di essa in relazione alla propria composizione, così come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della serie 6 e 10 supposte × mg 150 di Caf. tipo pediatrico, della serie 6 supposte × mg 500 di Caf. tipo adulti nonchè della serie 6 supposte × mg 250 di Caf. tipo pediatrico, della specialità medicinale denominata « Cafmidone balsamico », registrate rispettivamente ai numeri 20195/1, 20195/2, 20195/3 in data 7 dicembre 1962 e 10 febbraio 1964, a nome della ditta Serpero - Industria galenica milanese S.p.a., con sede in Milano, via Luigi Maino, 40, codice fiscale n. 00826830150.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(350)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Plexmicin » iniettabile, flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente da 3 ml, della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, in Monteriggioni. (Decreto di revoca n. 5870/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 maggio 1966, 5 aprile 1972 e 28 luglio 1972, con i quali venne registrata al n. 15525 la specialità medicinale denominata « Plexmicin » iniettabile, flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente da 3 ml, a nome della S.r.l. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, codice fiscale numero 00050260520, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata in data 20 dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Plexmicin » iniettabile, flacone da 500.000 U.I. con annessa fiala solvente da 3 ml, registrata al n. 15525 in data 28 maggio 1966, 5 aprile 1972 e 28 luglio 1972, a nome della ditta S.r.l. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, codice fiscale numero 000520260520.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(333)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Levantemicin 500 », uso intramuscolare, flacone 500.000 U.I. + g 0,5, con annessa fiala solvente, della ditta Farmaceutici Biagini, in Castelvecchio Pascoli. (Decreto di revoca n. 5872/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 marzo 1960 e 28 marzo 1961, con i quali venne registrata al n. 16592 la specialità medicinale denominata « Levantemicin 500 », uso intramuscolare, flacone 500.000 U.I. + g 0,5, con annessa fiala solvente, a nome della S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00144430469, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche e alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata in data 16 dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Levantemicin 500 », uso intramuscolare, flacone 500.000 U.I. + g 0,5, con annessa fiala solvente, registrata al n. 16592 in data 18 marzo 1960 e 28 marzo 1961, a nome della S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00144430469.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

(331) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tricetina » supposte, nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, della ditta Pharmax Laboratories S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5868/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 febbraio 1974, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 19725 e 19725/1 la specialità medicinale denominata « Tricetina » supposte, nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, a nome della ditta Pharmax Laboratories S.r.l., con sede in Milano, via Zante, 14, codice fiscale n. 00831460159, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tricetina » supposte, nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 19725 e 19725/1 in data 22 febbraio 1974, a nome della ditta Pharmax Laboratories S.r.l., con sede in Milano, via Zante, 14, codice fiscale n. 00831460159.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

(335) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncocetina », nelle confezioni 6 supposte adulti, la relativa serie 4 e 6 supposte bambini nonchè la relativa categoria flacone da 60, 120 e 150 ml di sospensione per uso orale, della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5863/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 29 dicembre 1969, 23 luglio 1970 e 27 novembre 1971, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 15184, 15184/1 e 15184/A la specialità medicinale denominata « Broncocetina », nelle confezioni 6 supposte adulti, la relativa serie 4 e 6 supposte bambini nonchè la categoria flacone da 60, 120 e 150 ml di sospensione per uso orale, a nome della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via Laurentina km 24,730, codice fiscale n. 00422940585, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, come contestato alla ditta interessata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncocetina », nelle confezioni 6 supposte adulti, la relativa serie 4 e 6 supposte bambini

nonchè la relativa categoria flacone da 60, 120 e 150 ml di sospensione per uso orale, registrate rispettivamente ai numeri 15184, 15184/1 e 15184/A in data 29 dicembre 1969, 23 luglio 1970 e 27 novembre 1971, a nome della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via Laurentina km 24,730, codice fiscale n. 00422940585.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(351)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmobiotico » iniettabile, nella preparazione flacone da 300.000 U.I. + g 0,5, della relativa serie flacone da 500.000 U.I. + g 0,5 nonchè della categoria B Complex, flacone da 500.000 U.I. + g 0,5, della ditta S.r.l. Bioterapico Donatello, in Milano. (Decreto di revoca n. 5871/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 novembre 1967, con il quale vennero registrate ai numeri 11186, 11186/1 e 11186/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pulmobiotico » iniettabile, nella preparazione flacone da 300.000 U.I. + g 0,5, la relativa serie iniettabile flacone da 500.000 U.I. + g 0,5 nonché la categoria B Complex, flacone da 500.000 U.I. + g 0,5, a nome della S.r.l. Bioterapico Donatello, con sede in Milano, via Lippi, 5/A, codice fiscale n. 0139378-0158, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina come contestato alla ditta interessata in data 1° dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pulmobiotico » iniettabile, nella preparazione flacone da 300.000 U.I. + g 0,5, della relativa serie flacone da 500.000 U.I. + g 0,5 nonché della categoria B Complex, flacone da 500.000 U.I. + g 0,5, registrate in data 20 novembre 1967 ai numeri 11186, 11186/1 e 11186/A, a nome della ditta S.r.l. Bioterapico Donatello, con sede in Milano, via Lippi, 5/A, codice fiscale n. 0139378-0158.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(332)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta International Chemical Corporation, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge, 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di orzo di origine e provenienza USA la ditta Chemical International Corporation di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di USA $ 115.200 di cui al mod. *B*-Import n. 6165556 rilasciato dal Banco di Roma in data 21 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui al mod. *B*-Import sopracitato;

Considerato che l'operazione di che trattasi non perfezionata nei termini di validità dell'impegno è stata successivamente trasformata in transito e conclusa con un introito di USA $ 50.000 in data 4 maggio 1977, nei termini, quindi, dell'impegno assunto e di USA $ 156.000 in data 6 settembre 1977, fuori i termini di validità di detto impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 400423 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, l'operatore ha espressamente rinunciato ad inoltrare istanza per la liberazione della fidejussione di che trattasi relativamente alla quota di USA $ 86.400 quale corrispettivo dell'introito di transito di USA $ 156.000 avvenuto oltre i termini di validità dell'impegno;

Considerate le infrazioni valutarie sopra citate per le quali la ditta Chemical International Corporation non ha presentato alcuna motivazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta International Chemical Corporation di Roma mediante fidejussione del Banco di Roma, sede di Roma, nella misura del 5% di USA $ 86.400 che rappresenta il corrispettivo dell'introito netto del transito di USA $ 156.000.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(676)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Proroga a ventisei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 9 aprile 1979, 10 luglio 1979, 24 ottobre 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 492;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1961 di approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del predetto statuto, è stato nominato il presidente dell'Ente nazionale risi, per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che stabilisce che l'indennità di carica dei presidenti e dei vice presidenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge stessa sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale risi;

Decreta:

Articolo unico

L'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale risi è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire novemilioni annue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1139)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria (Napoli);

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 12 marzo 1979, 10 luglio 1979 e 29 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga dei termini della prescrizione per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1979, recante prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della produzione nazionale e tenuto conto della complessità tecnica delle cennate prescrizioni, di ampliare i termini di cui agli articoli 1 e 3 del citato provvedimento ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1979, rispettivamente concernenti la data di inizio della obbligatorietà delle prescrizioni e la data ultima per la immissione al consumo delle scorte, sono raddoppiati.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa l'obbligo di proporre al Ministro del tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e dei delegati governativi da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 22 gennaio 1980, n. 642;

Decreta:

Per l'anno 1980 le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Simongini dott. Giuseppe, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchini gr. uff. avv. Michele, Gravano gr. ufficiale dott. Giacomo e Fantini dott. Mario per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Cristofani dott. Luciano e Trombi dott. Gino, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Galvanin dott. Mario, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Landi ing. Luigi, Berti rag. Rodolfo, Taddeucci ragioniere Giorgio e Romano dott. Andrea, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Mancini dott. Brunetto e Ragionieri rag. Romolo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

il direttore *pro-tempore* della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Anfossi dott. Carlo, per la stanza di compensazione;
Rossani avv. Nicola, Villa dott. Giovanni Battista, Ramella dott. Edoardo, Cataldo avv. Domenico e Parodi rag. Antonio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Broccardi rag. Bruno, Frascarolo dott. Aldo e Caffarena dott. Ferdinando, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

il direttore *pro-tempore* della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Martinelli comm. Giuseppe, per la stanza di compensazione;
Fantuzzi dott. Fioravante, Nezzo dott. Alessandro, Pucci dott. Egidio, Busnelli rag. Giulio e Matturri rag. Vincenzo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Tedeschi dott. Giorgio, Bana rag. Giovanni e Vismara rag. Gianfranco, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

il direttore *pro-tempore* della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Berlingieri Federico, per la stanza di compensazione;
Squadrilli dott. Massimo, Brusco dott. Gianfranco, Accardi dott. Vittorio, Vismara dott. Giulio e Piatti dott. Piero, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Focas rag. Giorgio Senior, Della Morte ing. Italo e Jannelli dott. Luigi, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Bajardi dott. Mario, delegato governativo;
il direttore *pro-tempore* della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Colletti prof. Nicola, Mulè dott. Agostino e Spatafora cav. lav. avv. Alfredo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Calabrò dott. Francesco e Scordato dott. Michele, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

il direttore *pro-tempore* della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Zapponini cav. uff. dott. Alberto, per la stanza di compensazione;
Capitanio dott. Tommaso, Diana dott. Mario, Ercoli dott. Ennio, Quaranta dott. Ulpiano e Frati dott. Corrado, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Cammilli dott. Carlo, Pili dott. Renato e Forti dott. Filippo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

il direttore *pro-tempore* della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;
Brignone Marco, Dealessi dott. Vittorio, Arneodo dott. Giovanni, Polinetti dott. Aldo e Appendino dott. Domenico, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Banzatti dott. Luigi, Deandrea dott. Carlo e Cellino dott. Paolo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Belli dott. Salvatore, delegato governativo;
Gerolimich gr. uff. dott. Callisto, per la stanza di compensazione;
il direttore *pro-tempore* della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Rizzardi dott. Cornelio e Lazzari dott. Marino, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Boschin rag. Riccardo, Ciconetti rag. Renato e La Via dott. Inigo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Sartori dott. Guido, delegato governativo;
il direttore *pro-tempore* della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Dufour dott. Stefano, Bortoluzzi rag. Paolo e Armenise dott. Giuseppe, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Marconato rag. Filino e Nuvolari dott. Ferruccio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(1185)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3016/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicato nel n. L 338 del 31 dicembre 1979.

(321/C)

Regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunità economica europea.

Raccomandazione n. 3018/79/CECA della commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le importazioni da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni.

Pubblicati nel n. L 339 del 31 dicembre 1979.

(322/C)

Regolamento (CEE) n. 3019/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che proroga il regime all'importazione in vigore per alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh, dell'India e della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 3020/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni pesci.

Regolamento (CEE) n. 3021/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune (1980).

Regolamento (CEE) n. 3022/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1980).

Regolamento (CEE) n. 3023/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni Paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 3024/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1980).

Regolamento (CEE) n. 3025/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1980).

Regolamento (CEE) n. 3026/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1980)

Regolamento (CEE) n. 3027/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo super-raffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1980).

Regolamento (CEE) n. 3028/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 % (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 3029/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che fissa per il 1980 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per taluni residui e ceneri di rame nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 3030/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di butteroil alla Repubblica federale islamica delle Comore a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 831/78.

Regolamento (CEE) n. 3031/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di butteroil agli organismi non governativi (ONG) a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1769/77.

Regolamento (CEE) n. 3032/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di butteroil agli organismi non governativi (ONG) a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 831/78.

Regolamento (CEE) n. 3033/79 del Consiglio, del 28 dicembre 1979, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia.

Pubblicati nel n. L 340 del 31 dicembre 1979.

(323/C)

Regolamento (CEE) n. 3034/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione dell'uva fresca da tavola della varietà « Empereur » (Vitis vinifera c.v.) nella sottovoce 08.04 A I a) 1 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3035/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured », nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3036/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1535/77 della commissione, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare.

Regolamento (CEE) n. 3037/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2695/77 che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime favorevole all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 3038/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1536/77 che determina le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 A I, 10.05 A e 12.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3039/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato di soda potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 31.02 A e 31.05 A III a) della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 341 del 31 dicembre 1979.

(324/C)

Regolamento (CEE) n. 3040/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 3041/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 3042/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3043/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito e in Danimarca di eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili, originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 3044/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari di Malta.

Regolamento (CEE) n. 3045/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3046/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari del Portogallo.

Regolamento (CEE) n. 3047/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3048/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1188/77 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3049/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati.

Regolamento (CEE) n. 3050/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73 relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3051/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1980.

Regolamento (CEE) n. 3052/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1980 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3053/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1980 per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3054/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71 relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3055/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79 recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati.

Regolamento (CEE) n. 3056/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1980 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria.

Regolamento (CEE) n. 3057/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che abroga il regolamento (CEE) n. 1629/79 recante sospensione delle importazioni di naselli congelati.

Pubblicati nel n. L 343 *del* 31 *dicembre* 1979.

(325/C)

Decisione n. 3058/79/CECA della commissione, del 19 dicembre 1979, che modifica la decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke e coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

Decisione n. 3059/79/CECA della commissione, del 19 dicembre 1979, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1980 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Decisione n. 3060/79/CECA della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo ed impone determinati obblighi alle imprese dell'industria siderurgica e ai commercianti in prodotti siderurgici.

Pubblicati nel n. L 344 *del* 31 *dicembre* 1979.

(326/C)

Regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Pubblicato nel n. L 345 *del* 31 *dicembre* 1979.

(327/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di reliquati in comune di Motteggiana

Con D.A. 23 ottobre 1979, n. 3404, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda dei reliquati stradali di circa mq 1530 compresi tra i km 167 + 700 e 168 + 839 della vecchia sede stradale n. 62 « della Cisa » e identificati nel nuovo catasto terreni del comune di Motteggiana (Mantova) al foglio n. 11, mappali 14, 33, 38, partita 1943.

(964)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Nuova Nervi - Società cooperativa a r.l. », in Genova.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1980 il dott. Carlo Nouvion è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Nuova Nervi - Società cooperativa a r.l. », in Genova, costituita per rogito dott. Luciano Segalla in data 27 giugno 1957, repertorio n. 15596, in sostituzione del sig. Vito Traversa, liquidatore ex art. 2545 del codice civile che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

(1015)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cinquecentoventiduesimo elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1979 al sig. Castagneri Giovanni Battista, residente a Torino, piazza Arturo Graf n. 128, è trasferita ed intestata la concessione di granati per collezione denominata « Testa Ciarva » sita in territorio del comune di Balme (Torino) a decorrere dalla data del decreto fino al 24 settembre 1995.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1979 alla Samim S.p.a., con sede legale in Roma, piazzale E. Mattei n. 1, è intestata la concessione mineraria di antimonio ed associati denominata « Tafone », sita in territorio del comune di Manciano (Grosseto), a decorrere dalla data del 30 dicembre 1978.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Padova 15 aprile 1978 alla S.p.a. I.B.A. (Industria bentonite ed affini), in Brendola (Vicenza), è accordata la concessione mineraria di terre da sbianca denominata « Valle Bassona », sita in territorio del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) per la durata di anni dodici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 26 novembre 1979 alla Italminneraria S.p.a., in Milano, via Ugo Bassi n. 8/A, la concessione mineraria di feldspato, denominata « Pernighera Surlosasso Bogia », in territorio del comune di Tremenico (Como) è prorogata per la durata di anni venti a decorrere dal 29 luglio 1979.

(1017)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Antonino Familiari, con decreto ministeriale 23 gennaio 1980, è stato revocato, con effetto dal 12 gennaio 1980, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 30 novembre 1956.

(1016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	807,45	807,45	807,40	807,45	807,50	807,45	807,55	807,45	807,45	807,45
Dollaro canadese .	696,70	696,70	696,25	696,70	697 —	696,90	696,85	696,70	696,70	696,70
Marco germanico .	463,77	463,77	463,50	463,77	463,70	463,67	463,85	463,77	463,77	463,77
Fiorino olandese . .	420,02	420,02	419,75	420,02	420 —	420,02	419,93	420,02	420,02	420 —
Franco belga . .	28,578	28,578	28,55	28,578	28,55	28,57	28,579	28,578	28,578	28,58
Franco francese	198,04	198,04	198,05	198,04	197,95	198,04	198,044	198,04	198,04	198,05
Lira sterlina .	1856,80	1856,80	1857 —	1856,80	1855,40	1856,80	1856,70	1856,80	1856,80	1856,80
Lira irlandese	1717 —	1717 —	1716 —	1717 —	1715,75	—	1716 —	1717 —	1717 —	—
Corona danese .	148,45	148,45	148,40	148,45	148,35	148,45	148,45	148,45	148,45	148,45
Corona norvegese . .	165,85	165,85	165,60	165,85	165,70	165,85	165,88	165,85	165,85	165,85
Corona svedese . .	194,28	194,28	194,25	194,28	194,15	194,28	194,25	194,28	194,28	194,30
Franco svizzero	499,17	499,17	498,25	499,17	497,90	499,17	498,90	499,17	499,17	499,20
Scellino austriaco .	64,659	64,659	64,63	64,659	64,60	64,65	64,68	64,659	64,659	64,65
Escudo portoghese .	16,14	16,14	16,13	16,14	16,10	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14
Peseta spagnola	12,209	12,209	12,22	12,209	12,20	12,20	12,203	11,209	12,209	12,20
Yen giapponese .	3,368	3,368	3,38	3,368	3,367	3,36	3,367	3,368	3,368	3,36

Media dei titoli del 6 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	66,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,725
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,475
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,625
» 6 % » » 1970-85 .	78,525
» 6 % » » 1971-86 .	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90 .	78,400
» 9 % » » 1976-91 .	80,825
» 10 % » » 1977-92 .	86,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80 .	99,700
» » » » 1- 6-1978/80 .	99,325
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	98,875
» » » » 1- 3-1979/81 . .	98,675
» » » » 1- 7-1979/81 . .	97,800
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,275
» » » » 1- 7-1979/82 .	96,850
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,700
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	96,625
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	95,450
» » » 12 % 1- 1-1984	95,450
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	95,400
» » » 12 % 1-10-1987	95,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	807,50
Dollaro canadese .	696,775
Marco germanico .	463,81
Fiorino olandese .	419,975
Franco belga .	28,578
Franco francese	198,042
Lira sterlina .	1856,75
Lira irlandese	1716,50
Corona danese	148,45
Corona norvegese	165,865
Corona svedese	194,265
Franco svizzero	499,035
Scellino austriaco	64,669
Escudo portoghese	16,14
Peseta spagnola	12,206
Yen giapponese	3,368

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al 31 dicembre 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1980 si deve apportare la seguente rettifica:

Dollaro canadese: *685,325* anzichè: *685,352* come erroneamente pubblicato.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica II . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1160)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica II . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1161)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1162)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1164)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze botaniche . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1163)

Concorso a sette posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a sette posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i sottoelencati posti:

servizi generali della sede centrale . . . posti 1
servizi generali facoltà di lettere e filosofia . . » 1
servizi generali facoltà di giurisprudenza . . » 1
servizi generali facoltà di medicina e chirurgia . » 2
servizi generali facoltà di ingegneria . . » 1
servizi generali facoltà di farmacia . . . . » 1

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati.

Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale dei servizi generali intenda concorrere.

Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1108)

Concorsi a posti di bidello presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a otto posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Università di Bologna.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con isorizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1106)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a undici posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Università di Bologna.

Il cinquanta per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1107)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di architettura:

istituto di discipline scientifiche e tecniche . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei liguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1109)

Concorso a sette posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università presso la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Il cinquanta per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808)

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la clinica ostetrica e ginecologica - Policlinico di Careggi - Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 *marzo* 1980, *ore* 9;
seconda prova scritta: 14 *marzo* 1980, *ore* 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(1110)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per la nomina di dodici sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla Scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1979, registro n. 8 Difesa, foglio n. 235, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di dodici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla Scuola di applicazione in Torino;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1979, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al decimo corso straordinario della durata di un anno presso la Scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

Per i due posti dell'Arma di artiglieria:

1) Catone Nicola (nato il 26 dicembre 1953) . . . punti 27,82
2) Tascherio Roberto (nato il 14 luglio 1951) . . » 26,42
3) Cravero Andrea (nato il 25 giugno 1950) . . . » 23,26

Per i due posti dell'Arma del genio:

1) Monaco Ruggero (nato il 12 dicembre 1952) . . punti 29,24
2) Mangiola Giuseppe (nato il 3 novembre 1952) . . » 28,32
3) Maffione Nicola (nato il 6 settembre 1952) . . » 27,50
4) Cravero Andrea (nato il 25 giugno 1950) . . . » 23,26
5) Grasso Romolo (nato il 4 gennaio 1952) . . . » 22,69

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al primo anno del dodicesimo corso biennale della Scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico di ingegneria:

Per i quattro posti dell'Arma di artiglieria:

1) Palamà Segio Emanuele (nato il 9 gennaio 1956) punti 28,70
2) Tascherio Roberto (nato il 14 luglio 1951) . . » 28,10
3) Saviano Andrea (nato il 18 aprile 1954) . . . » 26,30
4) Barbera Pasquale (nato il 17 maggio 1951) . . » 26,10
5) Messina Angelo (nato il 28 febbraio 1955) . . » 24,50
6) Renzetti Franco (nato il 15 maggio 1956) . . » 23,70
7) Cravero Andrea (nato il 25 giugno 1950) . . . » 22,87
8) D'Andreano Giovanni (nato il 15 giugno 1952) . . » 22,16

Per i quattro posti dell'Arma del genio:

1) Barbera Pasquale (nato il 17 maggio 1951) . . punti 26,10
2) Cresta Vincenzo (nato il 16 novembre 1955) . . » 24,11
3) Zuccaro Elio (nato il 6 ottobre 1957) . . » 24,00
4) Cravero Andrea (nato il 25 giugno 1950) . » 22.87

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

a) concorso per la nomina di sottotenente in servizio permanente effettivo da ammettere al decimo corso straordinario:

Per i due posti dell'Arma di artiglieria:

1) Catone Nicola (nato il 26 dicembre 1953) . . punti 27,82
2) Tascherio Roberto (nato il 14 luglio 1951) . . » 26,42

Per i due posti dell'Arma del genio:

1) Monaco Ruggero (nato il 12 dicembre 1952) . . punti 29,24
2) Mangiola Giuseppe (nato il 3 novembre 1952) . . » 28,32

b) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente effettivo da ammettere al primo anno del dodicesimo corso biennale:

Per i quattro posti dell'Arma di artiglieria:

1) Palamà Sergio Emanuele (nato il 9 gennaio 1956) punti 28,70
2) Tascherio Roberto (nato il 14 luglio 1951) . . » 28,10
3) Saviano Andrea (nato il 18 aprile 1954) . . . » 26,30
4) Barbera Pasquale (nato il 17 maggio 1951) . . » 26,10

Per i quattro posti dell'Arma del genio:

1) Barbera Pasquale (nato il 17 maggio 1951) . . punti 26,10
2) Cresta Vincenzo (nato il 16 novembre 1955) . . » 24,11
3) Zuccaro Elio (nato il 6 ottobre 1957) . . . » 24,00
4) Cravero Andrea (nato il 25 giugno 1950) . . . » 22,87

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1979
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 258

(968)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nel decreto del presidente della Corte dei conti 23 gennaio 1980, relativo al concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1980, alla pag. 869, seconda colonna, penultimo rigo del primo comma dell'art. 11, dove è scritto: «...relative alle mansioni *assolute*...», leggasi: «...relative alle mansioni *assolte*...».

(1239)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Bergamo

Con decreto 31 dicembre 1979, n. 2489/San, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Bergamo.

Farmacie rurali:

Bossico sede unica, Brusaporto sede unica, Carenno sede unica, Castel Rozzone sede unica, Cene sede unica, Mornico al Serio sede unica, Olmo al Brembo sede unica, Torre de' Busi sede unica.

Farmacie urbane:

Alzano Lombardo sede n. 3, Cologno al Serio sede n. 2, Treviglio sede n. 6.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bergamo, via Clara Maffei, 4, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 aprile 1980.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

(1078)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(456/S)

OSPEDALE CIVILE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici ocncorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(439/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(445/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di neonatologia;

un posto di assistente del servizio di nefrologia con sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio assunzioni - dell'ente in Udine.

(438/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 29 febbraio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(473/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e due posti di assistente di pediatria addetti alla divisione di neonatologia con sezione immaturi;
un posto di primario e un posto di assistente di dermatologia;
un posto di primario e cinque posti di assistente di chirurgia pediatrica;
un posto di primario e sei posti di assistente di malattive infettive;
un posto di primario e un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria addetto alla divisione di pediatria;
un posto di assistente di oculistica;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
tre posti di assistente di urologia;
quattro posti di assistente di cardiologia;
quattro posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di endoscopia;
un posto di assistente di odontoiatria;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di dietologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(496/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto virologo;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(436/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(432/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia con attività ambulatoriale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(429/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA MADDALENA » DI AVERSA

Concorso a due posti di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a due posti di aiuto psichiatra presso l'unità ospedaliera « G. M. Linguiti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al bando di concorso e per quanto da questo non previsto le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(431/S)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Assisi (Perugia).

(433/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(440/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e tre posti di assistente pediatra addetti alla divisione di ematologia ed oncologia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(434/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(457/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'area medico-riabilitativa (divisione lungodegenti e riabilitazione);

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(446/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(441/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(444/S)

OSPEDALI DI OSTIGLIA, POGGIO RUSCO, QUISTELLO E SERMIDE

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico ad indirizzo lungodegenza e riabilitazione.

Il posto di primario medico ad indirizzo lungodegenza e riabilitazione, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 27 novembre 1979, è rettificato in: « un posto di primario della divisione di lungodegenza riabilitativa » e conseguentemente è riaperto il termine per la presentazione delle domande.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(495/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. 60.

Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 29 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice fino al raggiungimento di dimensioni aziendali ottimali, di favorire lo sviluppo di una agricoltura imprenditoriale e professionale e di rendere possibile l'unione della proprietà della terra con l'impresa, l'amministrazione regionale, anche per integrare le analoghe provvidenze dello Stato, interviene per la concessione di mutui relativi all'acquisto di fondi rustici.

Art. 2.

E' autorizzata la costituzione, presso l'Istituto speciale di credito agrario, di un «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice», composto da due distinti stanziamenti:

a) il primo, costituente un fondo di rotazione, destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato con mezzi finanziari regionali;

b) il secondo, destinato alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui erogati con proprie disponibilità dagli istituti di credito.

Il fondo è regolamentato da apposita convenzione che l'assessore dell'agricoltura stipulerà con l'istituto gestore.

Le disponibilità del fondo vengono periodicamente ripartite dall'assessorato dell'agricoltura fra gli istituti di credito autorizzati a esercitare il credito agrario di miglioramento.

Art. 3.

La concessione dei mutui con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 è altresì regolata dalle norme seguenti.

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi, nessun altro onere può essere fatto gravare dagli istituti mutuanti sulle ditte beneficiarie, salvo la trattenuta prevista dalle norme che regolano la concessione della garanzia sussidiaria.

Agli istituti di credito, a copertura di tutte le proprie spese anche contrattuali, degli oneri e dei rischi, è riconosciuto un compenso nella misura da stabilire nella convenzione di cui al precedente art. 2.

Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, saranno versate dagli istituti al predetto fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante per convenzione. I versamenti saranno effettuati alle date stabilite, anche se gli istituti non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Le somme versate dagli istituti per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui di cui alla presente legge.

Art. 4.

L'istituto gestore del «Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» deve redigere annualmente un documento contenente un bilancio consuntivo, corredato da una esauriente relazione, che sarà trasmesso all'assessorato dell'agricoltura perchè possa sottoporlo agli organi di controllo.

Art. 5.

I mutui hanno la durata massima di venti anni e possono essere concessi rispetto al prezzo di acquisto ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nelle seguenti percentuali:

90 per cento per le aziende singole;

95 per cento per le cooperative agricole;

100 per cento per le cooperative agricole di giovani disoccupati di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e per i giovani comunque associati di cui all'art. 7, secondo comma, della stessa legge regionale.

Tuttavia l'importo massimo concedibile è fissato come segue:

100.000.000 di lire per le aziende che ricorrano al mutuo di cui al presente articolo per la formazione della loro proprietà terriera e per le aziende per le quali si renda necessario un ampliamento volto al raggiungimento di una base terriera che, attraverso il piano di trasformazione, determini il conseguimento della dimensione aziendale ottimale;

400.000.000 di lire per le cooperative agricole, con un'integrazione di 20.000.000 di lire per ogni socio oltre il nono.

Il concorso regionale per le operazioni effettuate con le disponibilità degli istituti di credito è calcolato nei modi previsti dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari è quello applicato dallo Stato per le analoghe operazioni di acquisto, ferma restando la facoltà della Regione di fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo eventualmente fissato dallo Stato. In assenza di indicazioni statali, la Regione procede autonomamente.

Art. 6.

I mutui possono essere concessi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, degli altri lavoratori manuali della terra, delle cooperative agricole di giovani disoccupati di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e dei giovani comunque associati di cui allo art. 7, secondo comma, della stessa legge regionale; possono altresì essere concessi a favore delle cooperative a condizioni che tutti i soci possiedano individualmente i requisiti per lo acquisto.

I richiedenti non devono aver superato, al momento della presentazione della domanda, l'età di 50 anni. Tale limite può essere elevato fino a 60 anni, quando nel nucleo familiare vi siano componenti di età inferiore ai 50 anni che già si dedichino direttamente e manualmente alla coltivazione della terra o all'allevamento.

Per le cooperative, i due terzi dei soci devono essere al di sotto dei 50 anni.

I richiedenti, inoltre, devono essere persone che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalla attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale.

Il richiedente, anche assieme ai componenti il nucleo familiare, deve essere in grado di fornire una forza lavorativa non inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Art. 7.

Fatti salvi i diritti soggettivi garantiti dalla legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice, nella concessione delle provvidenze regionali viene data la preferenza nell'ordine:

1) alle cooperative di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani disoccupati di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e alla legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e ai giovani comunque associati di cui allo art. 7, secondo comma, della stessa legge regionale;

2) ai componenti la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare dei beni, per la quota del fondo in vendita; sono eccettuati i casi rientranti nella fattispecie contemplata nella lettera *b*) del successivo art. 9;

3) ai coltivatori insediati sul fondo, qualunque sia il rapporto contrattuale;

4) ai coltivatori che realizzino operazioni di integrazione e/o accorpamento.

Quando vi sia una pluralità di richiedenti che abbiano lo stesso grado di preferenza, viene accolta la domanda di chi si trova in condizioni economiche disagiate.

I preliminari di compravendita stipulati da terzi che non abbiano titolo di preferenza ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere preventivamente registrati.

Art. 8.

Il fondo oggetto dell'acquisto, da solo o assieme ai terreni già posseduti dal nucleo familiare, deve essere idoneo, anche potenzialmente, alla costituzione di una impresa agricola efficiente sotto il profilo tecnico ed economico, tenuto conto delle

caratteristiche dei terreni, della composizione e qualificazione della famiglia coltivatrice, nonchè della capacità imprenditoriale del richiedente.

Il fondo è soggetto per tutta la durata del mutuo a vincolo di indivisibilità, che, a cura del notaio rogante, deve essere menzionato negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Il fondo dev'essere soggetto per tutta la durata del mutuo al vincolo di destinazione di uso agricolo.

Il vincolo di cui al secondo comma può essere revocato a domanda degli interessati, qualora, in caso di successione ereditaria, il fondo sia suscettibile di essere scomposto in più aziende efficienti sotto il profilo tecnico ed economico; nell'ipotesi contraria si applicano le disposizioni di cui all'art. 720 del codice civile.

Gli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità sono nulli, e comportano la decadenza dai benefici della presente legge.

Art. 9.

Le provvidenze contemplate nella presente legge non si applicano agli acquisti riguardanti:

a) i terreni compresi nei programmi di formazione del monte dei pascoli, da utilizzare per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale;

b) i terreni nel cui possesso si dovrà subentrare per successione ereditaria;

c) i terreni che, nel ventennio precedente la data di stipulazione dell'atto di acquisto, abbiano formato oggetto di altro mutuo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; è tuttavia consentito l'accollo dei mutui di cui alla presente legge nei casi contemplati nel secondo comma dell'art. 11.

Il mutuo non può essere concesso a colui che, nel biennio anteriore alla data di presentazione della domanda, abbia venduto appezzamenti di terreno aventi una superficie complessiva superiore a due ettari, salvi i casi in cui la vendita sia stata fatta per scopi di ricomposizione fondiaria.

Art. 10.

Il prezzo congruo previsto dall'art. 5 viene stabilito in seguito a un giudizio basato sui valori fondiari medi della zona sul valore desunto dalla capitalizzazione del reddito netto, sugli elementi strutturali e produttivi del fondo.

I valori fondiari medi, per zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, da riferire ad unità di superficie e a tipi di coltura, sono fissati da una commissione provinciale composta da un funzionario tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da uno dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, da uno dell'ufficio tecnico erariale, da uno dell'istituto di credito gestore del fondo di cui all'art. 2 della presente legge, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie agricole e da due rappresentanti degli organismi comprensoriali in cui ricadono i terreni interessati. La commissione è presieduta dal funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Un dipendente del medesimo ispettorato svolge le funzioni di segretario.

Quando il fondo abbia goduto di provvidenze contributive pubbliche negli ultimi dieci anni, le quote di contributo riguardanti le opere tenuti presenti nella determinazione del prezzo congruo, dovranno essere detratte dal medesimo.

Art. 11.

Decade dai benefici della presente legge chi, nel periodo dell'ammortamento, alieni o cessi volontariamente dalla diretta coltivazione del fondo acquistato o dei terreni preposseduti, che abbiano concorso a formulare il giudizio sulla validità tecnica ed economica della nuova azienda agricola.

Quando esistano motivi eccezionali di forza maggiore o si pongano in essere operazioni di vendita o di permuta allo scopo di realizzare degli accorpamenti, non si applica la sanzione della decadenza, fermo restando che le alienazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, previo parere del comitato comprensoriale agricolo di cui alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.

E' altresì consentita, con la medesima autorizzazione di cui sopra, l'alienazione di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Art. 12.

I benefici della presente legge sono revocati quando l'acquirente, salvo l'esistenza di causa di forza maggiore, non proceda alla diretta coltivazione del fondo.

Art. 13.

Le domande tendenti ad ottenere la concessione del mutuo per l'acquisto di fondi rustici sono indirizzate contestualmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e all'istituto di credito prescelto. Se i fondi ricadono nell'ambito di più province, la competenza è attribuita in base alla maggiore estensione.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura accerta che la sussistenza dei requisiti oggettivi, indica il prezzo di acquisto ritenuto congruo, fissato secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 10, e, a conclusione della propria istruttoria tecnico-economica, emette apposito nullaosta.

Contro le determinazioni dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura è dato ricorso gerarchico, nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione, all'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che deve pronunciarsi nel termine di novanta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

Art. 14.

Alle operazioni di mutuo si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, in quanto compatibili con la presente legge, le norme e i benefici della legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice.

Le operazioni di mutuo sono inoltre assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

Gli interessi attivi maturati sulle somme confluite nel fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, saranno versati per un importo pari a L. 4.700.000.000 al fondo di cui al precedente art. 2, perchè siano utilizzati quanto a L. 3.400.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *a*) e, per la differenza di L. 1.300.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui alla lettera *b*) del predetto art. 2 per la copertura delle annualità maturate dei limiti di impegno di cui al successivo art. 17.

Gli interessi attivi di cui al precedente comma devono essere destinati, per almeno l'80 % dell'intero ammontare, per la concessione di mutui relativi all'acquisto di fondi rustici nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

Art. 16.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è istituito il cap. 20912 con la denominazione « Somma da versarsi dal fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale per la concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici » e con lo stanziamento di L. 4.700.000.000.

Art. 17.

Alle annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione si fa fronte, oltre che con la somma di L. 1.300.000.000 di cui al precedente art. 15, come appresso indicato:

a) con l'utilizzazione di una quota pari a L. 300.000.000 del primo limite d'impegno autorizzato con l'art. 10, lettera *a*), della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, a partire dall'annualità relativa all'anno finanziario 1979, e relativamente alla annualità concernenti gli anni finanziari dal 1979 al 1996;

b) con l'utilizzazione dell'intero secondo limite d'impegno, pari a L. 700.000.000, autorizzato dalla richiamata legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e relativamente alle annualità concernenti gli anni finanziari dal 1979 al 1997.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è istituito il cap. 60220 con la seguente denominazione e con lo stanziamento di L. 5.700.000.000:

Cap. 06220 (tit. 2 - sez. 6 - cat. 12). — Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Di tale somma, L. 3.400.000.000 sono destinate alla costituzione del fondo di rotazione previsto dall'art. 2, lettera *a*), della presente legge.

Alla spesa di L. 5.700.000.000 si fa fronte:

per L. 4.700.000.000 mediante l'utilizzazione delle disponibilità previste dal precedente art. 15;

per L. 1.000.000.000 mediante storno del cap. 06060 dello stato della previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 5.700.000.000 per il 1979 (art. 2, lettere *a*) e *b*), della presente legge), in L. 1.000.000.000 per ognuno degli esercizi dal 1980 al 1996 e in L. 700.000.000 per l'esercizio 1997 (art. 2, lettera *b*), e art. 17, della presente legge) graveranno sul cap. 06220 del citato stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 19.

Le annualità di spesa previste dall'art. 10, comma secondo, lettera *a*), della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e da iscriversi nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge, sono rideterminate, per gli anni dal 1979 al 1996, in lire 400.000.000.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 novembre 1979

GHINAMI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. 61.

Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del 29 novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) per il conseguimento dei suoi fini statutari un contributo annuale di L. 20.000.000.

Art. 2.

All'inizio di ogni anno di attività, l'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) presenta all'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che ne dà tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare il programma di attività e il preventivo di spesa.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto su proposta dell'assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 3.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) presenta all'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il bilancio consuntivo corredato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'assessorato invia il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alla commissione consiliare competente per materia, esprimendo un motivato giudizio sulla gestione del contributo da parte dell'istituto beneficiario.

La commissione consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti può, se lo ritiene opportuno, inviare in merito osservazioni e proposte al medesimo assessorato, il quale le comunica, per sua norma, all'Istituto beneficiario unitamente al provvedimento di corresponsione del contributo relativo all'anno in corso.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1979, è istituito il cap. 11098 (titolo 1 - sezione 3 - categoria 05) « Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) » con lo stanziamento di L. 20.000.000.

A favore del suddetto cap. 11098 è stornata dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 la corrispondente somma di L. 20.000.000 prevista nella lettera *T* dell'elenco *A*, allegato alla legge finanziaria per l'anno 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 novembre 1979

GHINAMI

(46)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800390)